



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 aprile 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 14 novembre 2018, con il quale è stato disposto l’accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede della società Gladiatori Roma S.r.l.s.;

VISTO il proprio provvedimento del 6 dicembre 2018, con il quale è stata deliberata l’adozione della misura cautelare nei confronti di Gladiatori Roma S.r.l.s., ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società Gladiatori Roma S.r.l.s. (di seguito anche Gladiatori o professionista), P.I. 12940581007, in qualità di professionista, ai sensi

dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo, esercita attività di vendita attraverso i domini *web bazaza.it* (risultante *off-line* al momento dell'avvio del presente procedimento) nonché *listapro.it* (ancora attivo alla data dell'ultima rilevazione del 7 febbraio 2019¹).

II. LE CONDOTTE

2. Il procedimento concerne una serie di condotte poste in essere dal professionista, nell'ambito della commercializzazione di prodotti tecnologici attraverso i domini *web bazaza.it* e *listapro.it*, secondo una particolare modalità di offerta degli stessi, caratterizzata dalla possibile applicazione di sconti rilevanti.

3. In particolare, le condotte poste in essere dal professionista consistono: *a*) nel prospettare sul proprio sito la vendita dei prodotti in modo da far ritenere che sia possibile acquistarli a un prezzo particolarmente scontato senza evidenziare adeguatamente che si tratta di una mera prenotazione e che l'ottenimento del bene è in realtà subordinato alla circostanza che altri consumatori effettuino una prenotazione e provvedano al versamento del relativo importo, omettendo di fornire indicazioni sui tempi di attesa e, quindi, di consegna del prodotto prenotato, nonché nell'opporre ingiustificati ostacoli al diritto di recesso e di rimborso dei consumatori; inoltre *b*); nel mancato rispetto della disciplina a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti, con particolare riguardo al recesso, al foro competente e agli obblighi informativi nei contratti a distanza circa: i) l'indirizzo della sede sociale e il numero telefonico del professionista; ii) il prezzo del bene; iii) le condizioni, i termini e le procedure per l'esercizio del diritto di recesso; iv) la promemoria sull'esistenza della garanzia legale di conformità; v) il *link* alla piattaforma *On line Dispute Resolution* (ODR) relativo al meccanismo extragiudiziale di reclamo e ricorso e le condizioni per accedervi.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

4. A partire dal mese di aprile 2018 sono pervenute numerose segnalazioni di consumatori, nelle quali venivano evidenziate condotte scorrette poste in essere da Gladiatori nella commercializzazione *on line* di prodotti elettronici.

¹ Cfr. Verbale acquisizione atti del 7 febbraio 2019.

5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 14 novembre 2018 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio PS11211 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), 22, 24, 25 49, comma 1, lettere *c*), *e*), *h*), *n*) e *v*), 52, 54, 56 e 66 *bis* del Codice del Consumo.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio, il professionista è stato invitato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

7. In data 16 novembre 2018 si sono svolti accertamenti ispettivi nella sede del professionista, deliberati dall'Autorità con provvedimento del 14 novembre 2018, al fine di acquisire documentazione utile a provare l'esistenza delle condotte oggetto del procedimento.

8. Con provvedimento del 6 dicembre 2018 l'Autorità, ritenendo sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ha disposto nei confronti di Gladiatori la sospensione di ogni attività diretta alla vendita di beni ad un prezzo particolarmente scontato attraverso il pagamento di una somma quale "prenotazione" del bene e condizionata alla successiva adesione di altri consumatori che effettuino analogo versamento/prenotazione o al successivo movimento della c.d. lista; nonché la sospensione di ogni attività diretta alla vendita, attraverso il sito *internet* <http://www.listapro.it>, mediante l'addebito anticipato di corrispettivi per prodotti che non risultino pronti per la consegna.

9. In data 8 febbraio 2019 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

10. In data 4 marzo 2019 è stata trasmessa la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto poi il 26 marzo 2019.

11. Il professionista non è intervenuto nel procedimento, non ha trasmesso scritti difensivi né ha fornito le informazioni richieste e i dati relativi ai risultati economici, che non risultano disponibili presso fonti ufficiali.

2) *Le evidenze acquisite*

12. Il professionista svolge attività di commercializzazione *on-line* utilizzando i domini *web bazaza.it* e *listapro.it*, sui quali sono pubblicate le offerte di prodotti tecnologici caratterizzate da una particolare modalità di vendita che consentirebbe l'applicazione di sconti molto rilevanti rispetto al prezzo di listino del bene pubblicizzato.

13. Solo nelle pagine dei suddetti Siti Internet dedicate alla scheda del

singolo prodotto, sono presenti sommarie e incomplete informazioni circa le particolari condizioni che si devono realizzare affinché il consumatore possa ottenere il bene al prezzo scontato.

14. Il sistema di vendita adottato da *Gladiatori*, infatti, prevede che il consumatore possa ottenere i beni a prezzi scontati solo attraverso l’inserimento della sua prenotazione in una “*lista d’attesa*” e il successivo abbinamento di altre persone nella stessa lista, in modo da “compensare” la prenotazione del primo consumatore e consentirgli di ottenere il bene prescelto al prezzo scontato. Come testualmente indicato nella *homepage* del sito *listapro.it*, “*Prenotando il tuo prodotto entrerai in lista. Grazie agli altri acquisti completerai il tuo ordine. Completato il tuo ordine riceverai l’oggetto direttamente a casa tua*”².

15. Con particolare riferimento al meccanismo di funzionamento del sistema di vendita del sito *listapro.it*, è previsto che l’importo versato a titolo di prenotazione sia destinato a costituire la base della somma necessaria a coprire l’acquisto del bene scelto mentre il restante 85% deve “compensare” il primo consumatore iscritto nella lista (“*L’importo versato sarà ripartito in percentuale in questo modo: il 15% della cifra da te investita rimarrà nel tuo ordine e farà da base per il tuo prodotto Il restante 85% andrà a compensare il primo della lista*”)³. Pertanto, l’adesione di altri consumatori e la loro iscrizione nella predetta lista rappresentano la condizione indispensabile per ottenere il bene al prezzo scontato, secondo criteri non verificabili dal consumatore.

16. Per quanto concerne il diritto di rimborso, in base alle condizioni generali di vendita pubblicate da *Gladiatori* su entrambi i siti sopra indicati, è previsto che l’acquirente possa ottenere l’eventuale rimborso entro 30 giorni dalla data in cui il professionista sia venuto a conoscenza della causa che genera il diritto al rimborso (art. 4)⁴. Inoltre, sul sito *bazaza.it*, nella pagina “Come funziona”, alla sezione “Cambio e rimborso”, è ulteriormente indicato che “*Non è possibile gestire il cambio dell’ordine ma è possibile effettuare il rimborso andando sul dettaglio dell’ordine in fondo alle pagine, cliccare sul pulsante ‘rimborso’. Il rimborso sarà totale se richiesto entro i 15 giorni oppure con pagamento di una penale dopo il quindicesimo giorno*”⁵. Dalla documentazione probatoria è emerso che l’importo della penale applicata ai

² Cfr. Verbale acquisizione atti del 30 ottobre 2018.

³ Cfr. Verbale acquisizione atti del 30 ottobre 2018, sezione “*Come funziona la lista*” del sito web del professionista. Analogo meccanismo, con percentuali lievemente differenti, era presente anche sul sito *bazaza.it*, come emerge dal Verbale acquisizione atti del 30 agosto 2018.

⁴ Cfr. i Verbali di acquisizione agli atti del 30 ottobre 2018, relativi a ciascuno dei due siti utilizzati da *Gladiatori*.

⁵ Cfr. Verbale acquisizione atti del 30 ottobre 2018.

consumatori non risulta predeterminato dal professionista, trattandosi di una percentuale che viene stabilita in relazione ai singoli casi e quindi in misura variabile⁶.

17. Con riferimento al diritto di recesso, la disciplina contrattuale prevede che *“l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo.... Il termine utile per avvalersi di tale diritto è di 14 gg lavorativi (sabato compreso) dalla prenotazione o/e dal ricevimento della merce come previsto per legge”* (art. 11). Tuttavia, sul sito *bazaba.it*, è ulteriormente specificato che *“Chiunque prenota utilizzando il gruppo di acquisto ‘BazazaGrup’ riunisce al diritto di recesso sulla prenotazione”* (art. 11, terzo capoverso, delle condizioni di vendita presenti sul sito *bazaba.it*).

18. Dalle risultanze istruttorie è emerso che il professionista ha opposto ingiustificati ostacoli all’esercizio del diritto di recesso e di rimborso anche a fronte di richieste pervenute entro il termine dei 14 giorni dalla prenotazione e/ dal ricevimento del bene, sebbene formalmente previsto dalle condizioni generali di contratto di Gladiatori, nonché a fronte del pagamento delle penali previste in caso di adesione al sistema *bazaba.it*.

19. Infatti, numerosi consumatori, dopo aver prenotato alcuni prodotti ed aver occupato per diverso tempo la medesima posizione nella lista in cui erano stati inseriti, si sono visti negare il rimborso richiesto anche ed indipendentemente dal pagamento di una penale. Nello specifico, in risposta alle richieste di rimborso e a seguito di numerosi solleciti dei consumatori, il professionista si limitava a dichiarare che era in corso una sospensione dei rimborsi⁷.

20. Quanto all’osservanza degli obblighi informativi nei contratti a distanza, sul sito *listapro.it*, attivo anche dopo l’avvio del presente procedimento, risultano omesse le informazioni relative: i) all’indirizzo della sede sociale e al numero telefonico del professionista; ii) al prezzo del bene; iii) alle condizioni, i termini e le procedure per l’esercizio del diritto di recesso; iv) al promemoria sull’esistenza della garanzia legale di conformità; v) al *link* alla piattaforma *On line Dispute Resolution* (ODR) relativo al meccanismo extragiudiziale di reclamo e ricorso e le condizioni per accedervi; vi) al Foro del consumatore.

⁶ Cfr., *ex multis*, segnalazioni prot.44696 del 30 maggio 2018 e prot.59716 del 16 agosto 2018.

⁷ Cfr. segnalazioni prot.44696 del 30 maggio 2018, prot.52601 del 10 luglio 2018 e prot.60147 21 agosto 2018. Cfr. anche segnalazioni prot.59716 del 16 agosto 2018 , prot.34215 del 12 agosto 2018, prot.53531 del 13 luglio 2018, prot.56283 del 27 luglio 2018, prot.58753 dell’8 agosto 2018, prot.55334 del 23 luglio 2018, in cui si segnala la condotta del mancato rimborso da parte del professionista, nonostante le richieste avanzate dai consumatori.

L'accertamento ispettivo

21. In data 16 novembre 2018 si svolgeva un'ispezione presso la sede legale del professionista risultante dalla visura camerale.

Le verifiche effettuate consentivano di accertare che, in realtà, il legale rappresentante della società era un professionista non residente in Italia⁸ e che la sede indicata nella visura corrispondeva a quella di un commercialista che è stato nominato domiciliatario legale del professionista, il quale ha chiarito che gli unici rapporti intercorsi con Gladiatori non avevano natura professionale ed erano configurabili come meri servizi di domiciliazione ed intermediazione⁹.

22. L'attuale domiciliatario dichiarava di aver ricoperto la carica di legale rappresentante di Gladiatori per circa tre anni, dal 27 giugno 2014 al 6 luglio 2017, e che successivamente la società era stata acquisita dal sig. [omissis]* il quale, in data 22 giugno 2018, aveva poi ceduto Gladiatori a colui che risulta esserne attualmente legale rappresentante ed unico socio, non residente in Italia.

Le argomentazioni difensive della Parte

23. Il professionista non ha depositato alcuna memoria difensiva né ha trasmesso alcuna informazione nel corso del procedimento.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

24. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo Internet, in data 4 marzo 2019 è stato richiesto il parere all'Autorità

⁸ Nessuno dei soggetti interpellati, nonostante i rapporti contrattuali intercorrenti, è stato in grado di fornire un recapito telefonico dell'attuale rappresentante legale e pertanto non è stato possibile procedere ad ulteriori accertamenti circa lo svolgimento dell'attività.

⁹ Il dichiarante ha in particolare sostenuto che "a seguito della cessione quote del luglio 2017, unico incarico conferitoci è la domiciliazione legale peraltro limitata alla sola corrispondenza come risulta da contratto. Da quella data, pur avendo richiesto all'amministratore di ottemperare incarichi professionali, questa richiesta è sempre stata disattesa. Unici incarichi formali richiesti sono le pratiche camerali eseguite nel luglio 2017, la presentazione della SCIA nel febbraio 2018 e la relativa pratica di comunicazione alla CCIAA di Roma di apertura di unità locale e messa in attività della società, invio della dichiarazione annuale IVA, pratiche camerali eseguite a giugno 2018."

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

25. Con comunicazione pervenuta in data 26 marzo 2019, la suddetta Autorità ha trasmesso la delibera n. 82/19/CONS, nella quale ha espresso il parere richiesto limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

26. In particolare, la suddetta Autorità, considerato che *“con riferimento al caso di specie, il consumatore, in conseguenza delle informazioni presenti sui siti de quo (di cui uno attualmente off line) e allettato dall'offerta di prodotti a prezzi tanto scontati potrebbe procedere all'acquisto dei prodotti stessi, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line”*, ha ritenuto che, nel caso di specie, il mezzo *Internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione delle condotte oggetto della richiesta di parere.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

27. L'istruttoria in esame riguarda il settore dell'*e-commerce*, con specifico riguardo alla commercializzazione *on-line* di prodotti tecnologici mediante l'adozione di schemi di vendita peculiari e articolati, che si discostano dalle ordinarie modalità di offerta di beni su *Internet*.

In tale contesto, connotato dalla spersonalizzazione del rapporto d'acquisto e dalla posizione di inevitabile asimmetria informativa in cui versa il consumatore, si impone la necessità di assicurare la correttezza delle relazioni commerciali, a partire dal momento dell'aggancio dell'utente attraverso una chiara e completa rappresentazione del meccanismo di offerta che si pubblicizza e del conseguente vincolo contrattuale, per consentire una scelta commerciale consapevole dapprima in ordine all'acquisto e poi alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

28. Sotto questo profilo si deve evidenziare che il professionista ha adottato una struttura di vendita astrattamente riconducibile al modello del c.d. *Buy&Share*, in quanto basata sulla creazione di gruppi di acquisto volti a conseguire prezzi vantaggiosi per i consumatori, nella quale però, a differenza dello schema tipico del *Buy&Share*, il venditore *Gladiatori* si pone esso stesso come organizzatore dell'intero processo di acquisto.

29. In base al modello di vendita adottato da *Gladiatori*, l'acquirente è chiamato ad aderire all'offerta pubblicizzata effettuando il pagamento di una

somma di solito pari al 30% del valore del bene prescelto e, successivamente, per ottenere quanto prenotato al prezzo scontato, deve attendere lo scorrimento della lista in cui viene inserito. Tale circostanza si realizza esclusivamente a seguito dei pagamenti effettuati, a titolo di ulteriori prenotazioni di prodotti, da parte di altri consumatori che aderiscono a loro volta all'offerta pubblicizzata.

30. Nel caso di specie il professionista, a fronte del complesso *iter* imposto ai consumatori, risulta aver fornito una rappresentazione incompleta, poco trasparente e non veritiera in merito ai seguenti elementi: (i) il prezzo di offerta dei prodotti, subordinato a condizioni imprevedibili e aleatorie, (ii) i termini e alle condizioni del “Programma” proposto, (iii) la natura effettiva degli impegni che il consumatore assume, ed infine (iv) il meccanismo del processo di vendita e i tempi di attesa ai fini della consegna del prodotto nonché le reali possibilità di conseguire i beni prenotati.

31. Siffatte omissioni e ambiguità informative sono tali da indurre in errore il consumatore medio facendogli assumere una decisione di natura commerciale, in merito l'acquisto *on line* mediante il meccanismo di vendita Gladiatori, che altrimenti non avrebbe preso.

32. In particolare, risulta gravemente decettiva la modalità di prospettazione del prezzo “scontato” utilizzata dal professionista. Infatti, quello che viene presentato come prezzo di acquisto in realtà si riferisce solo alla *prenotazione*, costituendo un rilevante elemento di persuasione verso il consumatore e realizzando il c.d. effetto aggancio

33. Successivamente alla prenotazione, dopo aver effettuato il versamento della somma richiesta, l'aderente non viene correttamente informato del fatto che, per conseguire il bene prenotato, verrà inserito in una lista interamente gestita dal professionista secondo criteri non verificabili dai consumatori e che dovrà aspettare in tale lista, per un periodo di tempo che non è in alcun modo indicato, in attesa che si compia il processo di abbinamento di altri acquirenti che, grazie ai loro acquisti, gli consentiranno di “completare” l'ordine.

34. La mancata informativa da parte Gladiatori in ordine ai criteri di funzionamento della lista e l'assenza di trasparenza sul numero di acquirenti presenti nella lista, sul loro posizionamento e sui tempi di avanzamento, determinano l'impossibilità per i consumatori che effettuino una prenotazione di verificare lo stato della loro permanenza all'interno della lista e i tempi di scorrimento della graduatoria; in ultima analisi, il consumatore è ingannato in merito alla tempistica di “completamento dell'ordine” e alla possibilità che poi avvenga realmente la consegna dei beni prenotati

35. Alla luce di quanto sopra esposto, emerge la natura gravemente ingannevole della condotta posta in essere da Gladiatori, in grado di indurre i consumatori ad aderire all'offerta di vendita pubblicizzata sulla base di una prospettazione decettiva.

Infatti, i consumatori, ingannevolmente attratti dalla prospettiva di acquistare il prodotto reclamizzato a un prezzo particolarmente scontato, si trovano iscritti in una lista di attesa di cui non conoscono né possono verificare tuttavia i meccanismi di funzionamento e, soprattutto, i tempi di scorrimento. In tal modo, gli acquirenti, non essendo correttamente informati sulla tempistica di permanenza in lista, sono costretti ad attendere, dopo aver versato l'importo della prenotazione, un tempo imprecisato e imprevedibile, venendo quindi gravemente ingannati sull'effettiva possibilità di ottenere la consegna del prodotto prenotato.

36. All'ingannevole prospettazione della vendita a prezzi notevolmente scontati di prodotti tecnologici, sulla base delle risultanze istruttorie, si aggiunge la condotta del professionista consistente nell'ostacolare l'esercizio dei diritti dei consumatori, con particolare riguardo alla possibilità di recesso dal contratto. Infatti, la documentazione probatoria attesta che il professionista non ha dato seguito alle reiterate istanze di rimborso dei consumatori, a fronte di richieste regolarmente pervenute entro il termine dei 14 giorni dalla prenotazione e successivamente dal ricevimento del bene, neppure richiedendo il pagamento delle penali previste nel sistema *bazaza.it*. Come visto, il professionista si è limitato, in alcuni casi, in risposta ai molteplici solleciti dei consumatori, a dichiarare che era in corso una sospensione dei rimborsi¹⁰.

37. Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, la pratica commerciale in esame, posta in essere da Gladiatori in relazione alla vendita *on-line* di prodotti tecnologici, consistente nel prospettare con informazioni decettive la possibilità di acquistare beni a prezzi estremamente scontati, omettendo di indicare le condizioni in base alle quali dovrebbe poi avvenire la consegna dei beni, *i.e.* la movimentazione della lista, e nell'impedire di fatto l'esercizio da parte dei consumatori dei diritti previsti dal Codice del Consumo risulta gravemente scorretta, integrando una fattispecie ingannevole e aggressiva, in quanto idonea a indurre in errore i consumatori e ad esercitare su di essi un indebito condizionamento in relazione alla

¹⁰ Cfr. segnalazioni prot.44696 del 30 maggio 2018, prot.52601 del 10 luglio 2018 e prot.60147 21 agosto 2018. Cfr. anche segnalazioni prot.59716 del 16 agosto 2018, prot.34215 del 12 agosto 2018, prot.53531 del 13 luglio 2018, prot.56283 del 27 luglio 2018, prot.58753 dell'8 agosto 2018, prot.55334 del 23 luglio 2018, in cui si segnala la condotta del mancato rimborso da parte del professionista, nonostante le richieste avanzate dai consumatori.

proposta contrattuale, limitandone la libertà di scelta e di comportamento, in tal modo inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso in ordine all'adesione all'offerta e al diritto di risolvere un contratto, in violazione degli articoli 21, comma 1, lettere b), c), d), 24 e 25 del Codice del Consumo.

38. Inoltre, sulla base di quanto sopra illustrato, le condotte realizzate dal professionista costituiscono altresì una violazione della disciplina a tutela dei diritti dei consumatori, con specifico riferimento agli obblighi informativi nei contratti a distanza circa i) l'indirizzo della sede sociale e il numero telefonico del professionista; ii) il prezzo del bene; iii) le condizioni, i termini e le procedure per l'esercizio del diritto di recesso; iv) il promemoria sull'esistenza della garanzia legale di conformità; v) il *link* alla piattaforma *On line Dispute Resolution* (ODR); nonché con riguardo alle norme sul recesso e sul rimborso (per cui è indicato un termine di 30 giorni superiore a quello normativamente previsto di 14 giorni) e infine sul Foro competente, ponendosi in contrasto con gli articoli 49, comma 1, lettere c), e), h), n) e v), 52, 56, comma 1, e 66 *bis* del Codice del Consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

39. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

40. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

41. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

42. Con riguardo alle infrazioni poste in essere da Gladiatori, nel valutare la gravità delle violazioni si tiene conto dell'entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante ai consumatori, della dimensione del

professionista e delle specificità del settore dell'*e-commerce*, che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista, nonché delle modalità di diffusione dell'offerta e del mezzo impiegato per veicolare contenuti informativi, ossia i siti internet *listapro* e *bazaza* usati del professionista, strumento suscettibile di raggiungere un elevato numero di consumatori.

43. Per quanto riguarda la durata delle violazioni contestate, dagli elementi disponibili in atti risulta che le condotte contestate sono state poste in essere almeno a partire dal mese di aprile 2018 e sono ancora in corso.

44. Sulla base di tali elementi, con specifico riferimento alla pratica commerciale scorretta posta in essere in violazione degli articoli 21, 24 e 25 del Codice del Consumo, si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Gladiatori nella misura di 150.000 € (centocinquanta euro).

45. Per quanto riguarda il mancato rispetto delle norme del Codice del Consumo che disciplinano i diritti dei consumatori nei contratti a distanza e il foro competente, in violazione degli articoli 49, comma 1, lettere *c)*, *e)*, *h)*, *n)* e *v)*, 52, 56 nonché 66 *bis* Codice del Consumo, si ritiene congruo determinare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 € (cinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale scorretta posta in essere da Gladiatori costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli artt. 21, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, 24 e 25, del Codice del Consumo, in quanto idonea a presentare in maniera fuorviante la possibilità di acquistare prodotti tecnologici a prezzi scontati nonché a condizionare indebitamente il consumatore medio in relazione all'esercizio di diritti contrattuali;

RITENUTO pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte poste in essere da Gladiatori con riguardo alla violazione dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, comportamenti illeciti ai sensi degli artt. 49, comma 1, lettere *c)*, *e)*, *h)*, *n)* e *v)*, 52, 56 nonché 66 *bis* Codice del Consumo, in quanto il professionista non ha assolto l'obbligo informativo ivi prescritto e non ha rispettato la disciplina dettata a tutela dei consumatori;

DELIBERA

a) che le condotte descritte al punto II, lettera *a*), del presente provvedimento, poste in essere dalla società Gladiatori Roma S.r.l.s. e consistenti nell'ingannevole prospettazione della possibilità di acquistare beni tecnologici a un prezzo scontato nonché nell'ostacolo all'esercizio dei diritti dei consumatori, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), 24 e 25 del Codice del Consumo e ne vieta l'ulteriore diffusione o reiterazione;

b) che le condotte descritte al punto II, lettera *b*), del presente provvedimento, poste in essere dalla società Gladiatori Roma S.r.l.s. in relazione ai diritti dei consumatori nei contratti a distanza costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazione degli articoli 49, comma 1, lettere *c*), *e*), *h*), *n*) e *v*), 52, 56 nonché 66 *bis* del Codice del Consumo e ne vieta l'ulteriore diffusione o reiterazione;

c) che, con riferimento alla pratica commerciale descritta *sub a*), alla società Gladiatori Roma S.r.l.s., sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 €(centocinquanta euro);

d) che, con riferimento alle condotte descritte *sub b*), alla società Gladiatori Roma S.r.l.s., sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 €(cinquantamila euro).

e) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a) e b).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo